Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — **Roma - Sabato, 15 febbraio 1930 - Anno VIII** — **Numero 38**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — **Ferrara**: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — **Livorno**: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — **Messina**: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — **Milano**: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — **Potenza**: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — **Venezia**: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — **Verona**: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta„ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 253.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. 2374.

Approvazione ed esecutorietà del contratto col quale il comune di Matera cede al Ministero dell'educazione nazionale l'uso delle adiacenze del Regio museo Ridola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione in data 21 giugno 1910, approvata con legge 9 febbraio 1911, n. 100;

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1914, n. 5694;

Considerata la necessità di provvedere all'ampliamento del Regio museo Ridola in Matera;

Riconosciuto a tal fine conveniente di addivenire alla proposta cessione in perpetuo e gratuita, da parte del comune di Matera, di altri vani e restante giardino rispettivamente adiacenti e sottostante ai precedenti locali già ceduti dal Comune stesso e ciò a completamento del fabbricato del Regio museo Ridola, già Monastero di Santa Chiara;

Visto il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa in data 29 marzo 1929-VII fra il cav. dott. Fedele Di Noia, commissario prefettizio del comune di Matera, in rappresentanza del Comune stesso, e l'on. dott. Domenico Ridola, direttore onorario del Museo omonimo, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutivo il suddetto contratto in data 29 marzo 1929-VII col quale il comune di Matera cede al Ministero dell'educazione nazionale l'uso pieno, perpetuo e gratuito di altri vani e restante giardino a completamento del fabbricato del Regio museo Ridola, già Monastero di Santa Chiara, a condizione che essi debbano servire di sede per il Museo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 49. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 254.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1929, n. 2378.

Interpretazione autentica del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, col quale veniva abrogato il R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduti i Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2227, 10 giugno 1921, n. 739, e 20 agosto 1921, n. 1125;

Veduti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, n. 211, e 24 febbraio 1924, n. 235;
Veduti i Regi decreti-legge 14 maggio 1922, n. 939, 3 agosto 1925, n. 1617, e 6 dicembre 1928, n. 2928;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di dettare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare una interpretazione autentica al predetto R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria per le obbligazioni espresse in corone austro-ungariche nei riguardi della Jugoslavia, della Polonia e della Rumenia, deve intendersi abrogato, per effetto del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, nei soli confronti della Jugoslavia, restando fermo in ogni altro riguardo il R. decreto-legge 14 maggio 1922, n. 939, nel testo modificato col citato R. decreto 3 agosto 1925, n. 1617.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — GRANDI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 54. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 255.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1930, n. 40.

Assegnazione straordinaria di L. 3.600.000 al bilancio del Ministero degli affari esteri per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab-Dessié.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1299, che dà esecuzione alla Convenzione italo-etiopica del 2 agosto 1928 per una strada camionabile Assab-Dessié;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stanziare il contributo dell'Italia alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile stessa;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 3.600.000, da inscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri, per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab-Dessié, in dipendenza del Patto italo-etiopico del 2 agosto 1928.
Tale assegnazione sarà ripartita tra gli esercizi finanziari 1929-30, 1930-31, 1931-32, in ragione di L. 1.200.000 annue.
Con provvedimento interno del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni al bilancio del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 55. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 256.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1930, n. 51.

Provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 1 del testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi 8 luglio 1924;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti atti ad alleviare la crisi olearia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni e con quello per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il coefficiente di maggiorazione del dazio sull'olio di oliva — voce 125 lettera *e*) della tariffa doganale in vigore — è fissato a 1,25.

Art. 2.

La tassa interna di fabbricazione degli oli di semi e la corrispondente sopratassa di confine sono elevate a L. 65 per quintale.

Art. 3.

Sugli oli di semi che nel giorno dell'applicazione del presente decreto esisteranno in magazzini vincolati alla finanza, l'ammontare della tassa o sopratassa di fabbricazione, di cui sieno gravati, sarà aumentato di L. 50 per ogni quintale.

Lo stesso aumento si applica pure sugli oli di semi esistenti nei depositi liberi e nei magazzini, nel giorno di applicazione del presente decreto, in quantità eccedenti 20 quintali.

Art. 4.

Agli effetti del 2° comma del precedente art. 3, chiunque, alla data ivi prevista, detenga più di 20 quintali di oli di semi è obbligato a denunciare nel termine di cinque giorni le quantità possedute all'autorità finanziaria locale.

In caso di omissione, o di infedeltà della denuncia, è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta dovuta.

L'aumento d'imposta sarà pagato entro il termine di 30 giorni dalla liquidazione, decorso il quale si renderà applicabile la pena pecuniaria del 4 % sulla somma non pagata.

Art. 5.

L'art. 6 del testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi è modificato come segue:

« L'accertamento dell'imposta è fatto a seconda della potenzialità della fabbrica e della durata delle lavorazioni, o col metodo della vigilanza permanente degli agenti di finanza o in base alla produttività giornaliera per quelle fabbriche che lavorano a periodi continuativi non inferiori alle 24 ore o anche sulla base della quantità e qualità di semi da mettere in lavorazione in correlazione all'orario giornaliero secondo le dichiarazioni di lavoro.

« Spetta al Ministro per le finanze di stabilire per ciascuna fabbrica il metodo di accertamento al quale deve essere sottoposta ».

Art. 6.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 84. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 257.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1930, n. 52.

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge 8 luglio 1924 per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al regime fiscale degli spiriti per alleviare l'attuale crisi determinata dallo eccesso di produzione di vini non atti a diretto consumo e per agevolare nel contempo la destinazione di parte dell'alcool a carburante;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'abbuono di rettificazione, di cui all'art. 9 del testo unico di legge 8 luglio 1924, per l'imposta sugli spiriti, è, per lo spirito proveniente dal vino o dal vinello, elevato da L. 100 a L. 160, fermo restando, per lo spirito proveniente dalle vinacce o da altri cascami della vinificazione, la misura di L. 75 per ettolitro anidro.

Art. 2.

I fabbricanti di spirito di 1ª categoria e gli importatori di alcool sono obbligati di tenere a disposizione degli importatori di benzina o dei fabbricanti di carburante una quantità di alcool non superiore al 25 % di quella prodotta od importata di gradazione non inferiore a 95°.

Non è consentito di estrarre alcool per usi diversi da quello della preparazione del carburante ovvero d'immettere in consumo spirito in natura importato dall'estero, se prima i fabbricanti, i commercianti all'ingrosso di spiriti gravati o gli importatori non abbiano posto a disposizione la quantità di spirito di cui al 1° comma, nella misura ivi indicata.

Gli importatori di benzina sono obbligati a mescolare una parte del prodotto da essi importato con quella quantità di alcool che sarà messa a loro disposizione in guisa che nella miscela detto alcool non sia in misura inferiore a quella del 30 %.

Il Ministro per le finanze detterà le disposizioni occorrenti per regolare il prelevamento dello spirito dai produttori e la ripartizione di esso tra gli importatori di benzina e i fabbricanti di carburante, nonchè per procedere alle operazioni di denaturazione e a quelle di miscela.

Art. 3.

Sulle quantità di spirito messe a disposizione per la miscela con la benzina ovvero per la preparazione di carburanti, è abbuonata l'imposta di fabbricazione ovvero la sovratassa di confine a condizione che dette quantità abbiano subita la prescritta denaturazione.

Art. 4.

Il prezzo al quale i fabbricanti ovvero gli importatori di spirito debbono cedere le quantità di spirito di cui al pre-

cedente art. 2, non deve essere superiore a L. 130 per ettanidro se trattasi di spirito semplicemente rettificato a gradazione non inferiore a 95°.

Art. 5.

Lo spirito rettificato derivato dal vino, dal vinello e dalle fecce di vino, da destinare ad usi soggetti a tassa, non deve avere gradazione inferiore a 90°.

Art. 6.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti considerati all'art. 1 del testo unico di legge 8 luglio 1924 per l'imposta sugli spiriti e la corrispondente sopratassa di confine sono stabilite nella misura di L. 1950 per ettolitro anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

Art. 7.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto, le aliquote, attualmente vigenti, sono portate rispettivamente a L. 280 per gli spiriti ricavati da materie non vinose, a L. 130 per gli spiriti ricavati da materie vinose escluso il vino, a L. 70 per lo spirito ricavato dal vino.

Art. 8.

Sugli spiriti anche aggiunti al vermut e marsala o già trasformati in liquori o altre bevande alcooliche come pure in profumerie che, nel giorno dell'applicazione del presente decreto, esisteranno in magazzini vincolati alla finanza, l'ammontare della tassa o sopratassa di fabbricazione, di cui sieno gravati, sarà aumentato di L. 150 per ogni ettolitro anidro.

Lo stesso aumento si applica pure sugli anzidetti liquidi, esistenti nei depositi liberi e nei negozi, nel giorno di applicazione del presente decreto, in quantità eccedenti 100 litri idrati.

All'uopo si adotteranno le seguenti proporzioni per ettolitro idrato:

a) cognac, rhum, acquavite, anesone, mistrà e simili: gradi 40;

b) altri liquori dolcificati o aromatizzati: gradi 25;

c) marsala, vermut, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino: gradi 2;

d) profumerie alcooliche: gradi 50.

E' però riservata la facoltà al contribuente di richiedere l'accertamento del grado effettivo, eccetto per i prodotti di cui alla lettera *c*).

Art. 9.

Agli effetti del 2° comma del precedente articolo chiunque, alla data ivi prevista, detenga più di 100 litri idrati complessivamente tra spirito ed altri liquidi alcoolici, è obbligato a denunciare nel termine di cinque giorni le quantità possedute alla autorità finanziaria locale.

In caso di mancata denunzia entro il termine stabilito, di infedeltà della denunzia stessa, in tutto o in parte, e, cocomunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si tentò di frodare.

L'aumento d'imposta dovuta sarà pagato entro il termine di 30 giorni dalla liquidazione, decorso il quale si renderà applicabile la pena pecuniaria del 4 % sulla somma non pagata.

Art. 10.

La mancata consegna dell'alcool per la destinazione prevista nell'art. 2 ed ogni azione diretta ad evitare o modificare comunque l'impiego dello spirito nei modi che sono o saranno stabiliti a norma del presente decreto, nonchè a separare lo spirito contenuto nella miscela, sono punite con pena pecuniaria da lire mille a diecimila e con altra variabile da una a tre volte l'imposta di fabbricazione o il diritto di confine sulla quantità di alcool oggetto della infrazione.

Nel caso in cui oltre alla separazione si addivenga pure alla rigenerazione dello spirito saranno applicate le maggiori pene all'uopo stabilite nel testo unico di legge 8 luglio 1924.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, ha la facoltà di stabilire con proprio decreto le percentuali di cui all'art. 2, di modificare il prezzo di cui all'art. 4, di stabilire il soprapprezzo per l'alcool che venisse portato ad assoluto, di stabilire i limiti per la quantità di spirito di 1ª categoria o di spirito importato dall'estero da immettere in consumo per usi soggetti a tassa, nonchè di emanare le eventuali altre norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 85. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 258.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2373.

Approvazione dello statuto dell'Ospedale civile « Serafino Rinaldi », in Pescina.

N. 2373. R. decreto 2 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico dell'Ospedale civile « Serafino Rinaldi », con sede in Pescina.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 14 novembre 1929.

Nomina del gr. uff. dott. Ignazio Giordani a direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 474;

Visti i Nostri decreti in data 20 dicembre 1928 registrati alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1929, reg. n. 8, Mini-

stero economia nazionale, fogli nn. 300 e 301, coi quali, a partire dal 1° gennaio 1929, il gr. uff. Enrico Scodnik è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, e chiamato in tale qualità a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;

Ritenuto che il gr. uff. Enrico Scodnik ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate le dimissioni presentate dal gr. uff. Enrico Scodnik da direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

In sostituzione del gr. uff. Enrico Scodnik è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni il gr. uff. Ignazio Giordani, che in detta qualità fa parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 51. — MONACELLI.

(1051)

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle industrie estrattive.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 33;

Visto lo statuto-tipo delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 79;

Vista la lettera 9 settembre 1929, n. 1481/13, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Claudio Papini a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle industrie estrattive, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. Claudio Papini a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle industrie estrattive.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 74. — MONACELLI.

(1052)

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato fascista sardo dei ferro-tramvieri ed internavigatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, numero 2722, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 36;

Visto l'art. 12, lettera *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;

Vista la lettera 19 settembre 1929, n. 2225, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Giovanni Mulargia a segretario del Sindacato fascista sardo dei ferro-tramvieri ed internavigatori;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Giovanni Mulargia a segretario del Sindacato fascista sardo dei ferro-tramvieri ed internavigatori.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 76. — MONACELLI.

(1053)

REGIO DECRETO 16 gennaio 1930.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli operai di aziende poligrafiche varie delle Marche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto

6 dicembre 1928, n. 2726, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 33;

Visto lo statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 79;

Vista la lettera 12 ottobre 1929, n. 1960/13, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Luigi Pierani a segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli operai di aziende poligrafiche varie delle Marche;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Luigi Pierani a segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli operai di aziende poligrafiche varie delle Marche.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 73. — MONACELLI.

(1054)

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato fascista emiliano dei ferro-tramvieri ed internavigatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 36;

Visto l'art. 12, *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;

Vista la lettera 27 settembre 1929, n. 2239, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Luigi Romani a segretario del dipendente Sindacato fascista emiliano dei ferro-tramvieri ed internavigatori;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del rag. Luigi Romani a segretario del Sindacato fascista emiliano dei ferro-tramvieri ed internavigatori.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 72. — MONACELLI.

(1055)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-7424.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Ogrisech (Ogrisek) di Antonio, nato a Trieste il 21 marzo 1899 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 801, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ogrisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Ogrisech (Ogrisek) è ridotto in « Ogrisi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Ogrisech nata Michelich di Antonio, nata il 13 luglio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(238)

N. 11419-7421.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Ogrisek fu Francesco, nato a Trieste il 3 ottobre 1873 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 800, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ogrisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ogrisek è ridotto in « Ogrisi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Ogrisek nata Dadrin di Antonio, nata il 7 luglio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(239)

N. 11419-7423.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Bianca Ogrisek di Antonio, nata a Trieste il 30 ottobre 1905 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 800, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ogrisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bianca Ogrisek è ridotto in « Ogrisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(240)

N. 11419-7422.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giordano Ogrisek di Antonio, nato a Trieste il 2 giugno 1904 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi, 800, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ogrisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giordano Ogrisek è ridotto in « Ogrisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(241)

N. 11419-13012.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Okretich fu Andrea, nato a Trieste il 16 settembre 1891 e residente a Trieste, via Filippo Corridoni, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Okretich è ridotto in « Oretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(242)

N. 11419-13506.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Carmela Orbanich di Giacomo, nata a Montona d'Istria il 18 maggio 1893 e residente a Trieste, via Scussa n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Carmela Orbanich è ridotto in « Orbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(243)

N. 11419-13499.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Paoletich fu Domenico, nato a Volosca il 7 ottobre 1902 e resi-

dente a Trieste, Scorcola Coroneo, 699, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Paolettich è ridotto in « Paoletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bianca Paolettich nata Gandolfo fu Santo, nata il 14 settembre 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(244)

N. 11419-13009.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Petric fu Lorenzo, nato a Trieste il 7 dicembre 1892 e residente a Trieste, via Torretta n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Petric è ridotto in « Petri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Petric nata Stogelj di Giuseppe, nata il 27 novembre 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(245)

N. 11419-10771.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ester Plusnig di Gino, nata a Trieste il 1° settembre 1907 e residente a Trieste, via G. Segantini n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ester Plusnig è ridotto in « Piussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(246)

N. 11419-13665.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Armando Potrebscig di Vittorio, nato a Trieste il 5 luglio 1907 e residente a Trieste, via Raffineria n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Potresti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Armando Potrebscig è ridotto in « Potresti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(247)

N. 11419-14268.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Purich fu Giovanni, nato a Trieste il 14 ottobre 1873 e residente a

Trieste, via Murat n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Purini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Purich è ridotto in « Purini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(248)

N. 11419-8660.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Schifflin fu Ernesto, nato a Trieste il 22 novembre 1905 e residente a Trieste, via Galleria n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silvini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Schifflin è ridotto in « Silvini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(249)

N. 11419-8661.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Schifflin fu Ernesto, nato a Trieste il 28 aprile 1907 e residente a Trieste, via Galleria n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silvini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Schifflin è ridotto in « Silvini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(250)

N. 11419-10102.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Schiwitz fu Carlo, nato a Trieste il 2 maggio 1877 e residente a Trieste, via M. R. Imbriani, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sivizzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Schiwitz è ridotto in « Sivizzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruna Schiwitz nata Schwarz fu Carlo, nata il 18 agosto 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(251)

N. 11419-9486.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Shiviz di Giacomo, nato a Trieste il 1° giugno 1902 e residente a Trieste, Cologna Strada Nuova n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sivi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Shiviz è ridotto in « Sivi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(252)

N. 11419-5876.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina Vivoda ved. Sirotich, nata a Sovignacco il 6 marzo 1894 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 813, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sirotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Vivoda ved. Sirotich è ridotto in « Sirotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Licinia fu Antonio, nata il 28 marzo 1913, figlia;
2. Umberto fu Antonio, nato il 29 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(253)

N. 11419-13016.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Siscovich (Siskovic) di Giuseppe, nato a Trieste il 10 settembre 1905 e residente a Trieste, via Giulia n. 2-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sisti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Siscovich (Siskovich) è ridotto in « Sisti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(254)

N. 11419-13017.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Bianca Slavc di Giovanni, nata a Trieste il 10 febbraio 1903 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome della signorina Bianca Slavc è ridotto in « Salvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(255)

N. 11419-13018.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Slavc fu Giovanni, nato a Trieste il 28 dicembre 1874 e residente a Trieste, via dell'Istria, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Slavc è ridotto in « Salvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pierina Slavc nata Beltrami di Pietro, nata l'8 settembre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(256)

N. 11419-13013.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Spiridione Spanich fu Giuseppe, nato a Spalato il 13 dicembre 1858 e residente a Trieste, via Belpoggio, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta.

Il cognome del signor Spiridione Spanich è ridotto in « Pani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Spanich nata Scala fu Luigi, nata il 5 maggio 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(257)

N. 11419-14287.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Spechar di Antonio, nato a Trieste il 31 maggio 1892 e residente a Trieste, Pendice Scorcola, n. 549, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Specchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Spechar è ridotto in « Specchiari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(258)

N. 11419-13788.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Laura Stancich fu Luigi, nata a Trieste il 16 giugno 1894 e residente a Trieste, via Antonio Caccia, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Laura Stancich è ridotto in « Stani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(259)

N. 11419-13025.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Linneo Stossich fu Michele, nato a Trieste il 16 ottobre 1901 e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Linneo Stossich è ridotto in « Stossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(260)

N. 11419-13026.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nella Stossich fu Michele, nata a Trieste il 4 febbraio 1900 e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nella Stossich è ridotto in « Stossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(261)

N. 11419-13031.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Tencich fu Marco, nato ad Albona il 28 settembre 1893 e residente a Trieste, piazza Barbacan, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tenci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Tencich è ridotto in «Tenci».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(262)

N. 11419-10807.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Ujcich in Vesel di Antonio, nata a Trieste il 4 luglio 1904 e residente a Trieste, corso Vitt. Eman. III, n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Uccini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Ujcich in Vesel è ridotto in « Uccini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(263)

N. 11419-13033.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Ursich fu Giuseppe, nato a Trieste il 16 febbraio 1908 e residente a Trieste, Androna C. Colombo, n. 1-1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Ursich è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(264)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti di insegnante in prova nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le successive norme esecutive, integrative ed interpretative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il regolamento generale per l'istruzione dei sordomuti approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 28 luglio 1929, n. 1363;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un pubblico concorso per titoli e per esami a nove posti di insegnante in prova nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti di cui tre riservati al personale femminile (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al personale che sarà assunto in seguito al concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1929, n. 1799.
Conseguita la stabilità, ai medesimi sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, oltre l'aggiunta di famiglia spettante ai termini di detta legge e fermo il disposto del primo comma dell'art. 5 della legge medesima.
La nomina dei vincitori non potrà effettuarsi se non nei limiti consentiti dalle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, prorogato con R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457.

Art. 3.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà non più tardi del 30 aprile 1930 presentare domanda in carta legale da L. 3 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione elementare, Divisione II). La domanda dovrà contenere l'indicazione precisa del cognome, nome, paternità e luogo di residenza attuale.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata l'età di anni 30; tale limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti e al 39° per gli invalidi di guerra e per i decorati al valor militare.
Potranno prender parte al concorso senza limiti di età coloro che, alla data del presente decreto, già prestano servizio, in seguito a regolare incarico, nei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo;
b) diploma originale o copia di esso in forma autentica di abilitazione all'insegnamento speciale dei sordomuti, rilasciato dalla Regia scuola di metodo di Milano o dalla Scuola pareggiata di metodo di Napoli;
c) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;
d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti o da imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo;
e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;
f) certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;
g) documento dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;
h) fotografia del concorrente, con la firma di lui autenticata dal podestà o da un notaio.

Ciascun concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate ai numeri da 1 ad 8 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e produrre ogni altro documento, comprese le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità didattica e il suo grado di cultura.
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che, alla data del presente decreto, già prestino servizio in seguito ad incarico ufficiale come insegnanti nei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo, e dalla presentazione del documento di cui alla lettera *g*) le donne e coloro che appartengono ad una classe di leva non ancora chiamata alle armi.
I documenti che corredano la domanda dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e munite delle occorrenti legalizzazioni.
I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Divisione II della Direzione generale dell'istruzione elementare) dopo il 30 aprile 1930 e che non saranno corredate dei documenti prescritti, non avranno effetto.
L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

L'esame di concorso consterà di una prova scritta sopra un tema di cultura generale particolarmente attinente alla pedagogia dei sordomuti e di due prove orali, l'una riguardante le materie di insegnamento del corso elementare, l'altra consistente in una lezione pratica impartita in una classe di sordomuti in conformità dei programmi vigenti. La data delle prove che avranno luogo in Roma, sarà fissata con successiva ordinanza Ministeriale e verrà comunicata ai candidati.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1930 - Anno VIII.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

(1050)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 34.

Media dei cambi e delle rendite
del 13 febbraio 1930 - Anno VIII

Francia	74.83	Belgrado	33.70
Svizzera	368.72	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.901	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.105
Spagna	240.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.663	Svezia	5.127
Berlino (Marco oro)	4.564	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.112
Praga	56.58	Rendita 3.50 %	67.42
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.90	Rendita 3 % lordo	41 —
Peso Argentino Carta	7.42	Consolidato 5 %	80.025
New York	19.096	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.90	I serie	73.75
Oro	368.46	II serie	72.80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione — 3ª Pubblicazione. — (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	90960	280 —	*Giorcelli* Maria-Adelina nata Chiocchetti del vivente dott Luigi, dom. in Pallanza, vincolata come dote costituita alla titolare, moglie di *Costantino Giorcelli.*	*Giorcello* o *Giorcelli* Maria-Adelina nata Chiocchetti del vivente dott. Luigi, dom. in Pallanza, vincolata come dote costituita alla titolare, moglie di *Alessandro-Costantino Giorcello o Giorcelli.*
»	580916	1.141 —	Opera Pia Convitto Ecclesiastico dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Genova, con usufr a Frugone Antonia-Fillide di *Emanuele*, dom a Genova.	Intestata come contro, con usufr. a Frugone Antonia-Fillide di *Gerolamo*, dom. a Genova.
Cons. 5 %	209455	380 —	Demarchi *Chiaffredo* fu Francesco, minore sotto la p. p del padre, dom. a Cardè (Cuneo), con usufr. a Coppo Eugenia fu Clemente ved. Demarchi.	Demarchi *Mario-Chiaffredo* fu Francesco, minore ecc. come contro e con usufr. come contro
3.50 %	112520	70 —	Presidente della Deputazione Provinciale di Capitanata; con usufr. vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Licciardi* Francesco, Vincenzo, *Illuminato* e Nicola-Maria fu Nicola, minori sotto la tutela di Giuseppe Onorato	Intestata come contro; con usufr. vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Ricciardi* Francesco, *Maria-Vincenza, Adelina, Illuminata* e Nicola-Maria fu Nicola, minori ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	30940	2.500 —	Acciarito *Giovanni* fu Sebastiano, dom. a New York.	Acciarito *Giovanna* fu Sebastiano, *moglie di Acciarito* Sebastiano fu Domenico. dom. a New York.
Cons. 5 %	295287	250 —	Nardozza Francesco fu Matteo, dom. a Potenza, con usufr. vitalizio a Grieco Luisa fu Vincenzo, ved. di Matteo *Grieco*, dom. in Potenza.	Intestata come contro, con usufr. vitalizio a Grieco Luisa fu Vincenzo, ved. di *Nardozza* Matteo, dom. in Potenza.
»	295288	250 —	Nardozza Vincenzo fu Matteo, dom. a Potenza, con usufr. vitalizio come la precedente.	Intestata come contro, con usufr. vitalizio come la precedente.
3.50 %	815147	770 —	Vattano Pierina fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Capellano* Cesarina fu Filippo, ved. di Vattano Carlo, dom. a Torino, con usufr. a Ganzolino Delfina fu *Giovanni* ved. di Vattano Pietro, dom. a Torino; con ipoteca fino alla concorrenza di un quarto a favore di *Capellano* Cesarina fu Filippo, ved. di Vattano Carlo.	Vattano Pierina fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre *Cappellano* Cesarina fu Filippo, ved. di Vattano Carlo, dom. a Torino, con usufr. a Ganzolino Delfina fu *Battista*. ved. di Vattano Pietro, dom. a Torino. con ipoteca fino alla concorrenza di un quarto a favore di *Cappellano* Cesarina fu Filippo, ved. di Vattano Carlo
Cons. 5 %	168978	175 —	Bianco *Palmina* fu *Augusto*, moglie di Basso Bert Giuseppe, dom a Camandona (Novara).	Bianco *Maria-Palmina* fu *Quintino*, moglie ecc. come contro
»	209421	100 —	Bianco *Palmira* fu *Quinto* moglie di Basso Bert Giuseppe fu Francesco, dom. a Camandona (Novara)	
»	215172	130 —	Bianco *Palmira* fu *Quinto*, moglie ecc. come la precedente.	

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	407417	135 —	Campa *Domenica* fu Donato, minore sotto la p. p della madre *Beccarrisi* Giuseppa fu Leonardo ved. Campa, dom. in Cutrofiano (Lecce); con usufr a detta *Beccarrisi*.	Campa *Maria-Domenica* fu Donato, minore sotto la p. p. della madre *Beccarisi* Giuseppa fu Leonardo ved. Campa, dom. in Cutrofiano (Lecce); con usufr. a detta *Beccarisi*.
3.50 %	90835	175 —	*Cerutti* Ambrogio del vivente Antonio, dom. in Caluso (Circondario d'Ivrea), vincolata.	*Cerruti* Ambrogio ecc. come contro
»	362866	472.50	Matrone Rosa fu *Antonio*, moglie di Francesco Scognamiglio di Antonio, dom. a Napoli; vincolata.	Matrone Rosa fu *Carlo-Antonio*, moglie ecc. come contro.
»	379828	259 —	Gatta *Rosa* di Francesco, moglie di *Gatta Aniello*. dom. a Montella (Avellino); vincolata.	Gatta *Rosina-Anna* di Francesco, moglie di *Gatti Aniello-Michele-Gaetano*, dom. come contro; vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(67)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.